



Corte VI
F-2387/2015

Sentenza del 5 aprile 2017

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
rappresentato da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica,
Via Luvini 1, casella postale 5685, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

Il 20 gennaio 2011 A._____ (cittadino dominicano nato il [...]) e B._____ (cittadina elvetica e colombiana) si sono uniti in matrimonio a C._____. In data 12 luglio 2011 A._____ è giunto in Svizzera, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora dalle autorità del Canton Ticino.

B.

Durante la sua permanenza sul suolo elvetico egli ha interessato in più occasioni le autorità giudiziarie. In data 27 marzo 2012 l'interessato è stato formalmente ammonito per contravvenzione alla LStup (RS 812.121). Il 22 giugno 2012 è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta legata ad un traffico di cocaina.

C.

Detto procedimento è sfociato nella condanna, pronunciata in data 15 gennaio 2013 dalla Corte delle assise criminali, per i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, nonché di guida senza autorizzazione. AA._____ è stata di conseguenza inflitta una pena detentiva di due anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. Tra l'autunno/inverno 2011 ed il 22 giugno 2012 l'interessato aveva infatti venduto 276 grammi di cocaina a consumatori del Canton Ticino, esportato da D._____ a E._____ 130 grammi e detenuto in vista della vendita un quantitativo pari a 50 grammi della medesima sostanza.

D.

Il 4 ottobre 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di dimora in favore di A._____ ed ha impartito a quest'ultimo un termine scadente il 4 novembre 2013 per lasciare la Svizzera. L'interessato è insorto contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto il gravame in data 19 febbraio 2014. Il successivo ricorso interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) è stato dichiarato irricevibile il 28 marzo 2014.

E.

In data 9 dicembre 2014 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha informato A._____ in merito all'intenzione di pronunciare una decisione di divieto

d'entrata in Svizzera nei suoi confronti e gli ha concesso un termine per prendere posizione.

F.

Con osservazioni dell'8 gennaio 2015 l'interessato ha comunicato di avere divorziato dalla moglie. Egli ha inoltre sottolineato che i reati commessi erano da inserire in un contesto personale difficile, caratterizzato a quel momento dal disagio dovuto al trasferimento in Svizzera e all'impossibilità di trovare un impiego. A._____ ha in seguito sostenuto di avere compreso la gravità dei suoi atti e di essere migliorato come persona, prova ne è il fatto di non avere più dato adito a censure da parte delle autorità penali. Egli ha infine esposto la sua attuale situazione lavorativa ed affettiva, asserendo di avere trovato un lavoro, che tuttavia ha dovuto lasciare a causa del mancato rinnovo del permesso di dimora, e di intrattenere una relazione affettiva stabile e di convivere con una donna in Italia.

G.

Il 31 marzo 2015 la SEM ha emanato nei confronti di A._____ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 15 anni, ovvero fino al 30 marzo 2030. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso di A._____ rappresenta. La SEM ha in particolare messo in evidenza che i reati commessi riguardassero sostanze stupefacenti, e di conseguenza implicassero la messa in pericolo di un interesse pubblico fondamentale quale è la sanità. La SEM ha sottolineato come l'interessato abbia iniziato a delinquere poco dopo il suo arrivo in Svizzera per mero scopo di lucro. Non ravvisando interessi privati preponderanti, e considerando elevato il rischio di recidiva, l'autorità inferiore ha ritenuto giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata di lunga durata e l'iscrizione del medesimo nel sistema d'informazione Schengen (SIS).

H.

A._____ è insorto contro la decisione della SEM del 31 marzo 2015 mediante ricorso del 16 aprile 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento. Il ricorrente si è principalmente richiamato alle argomentazioni esposte in occasione della presa di posizione dell'8 gennaio 2015. In particolare ha insistito sul fatto di essersi astenuto dal commettere nuovi reati dopo la condanna del 15 gennaio 2013 e che i comportamenti criminosi tenuti erano imputabili alle difficoltà d'integrazione riscontrate dopo il suo arrivo in Svizzera.

A._____ ha in seguito affermato di vivere in Italia con la compagna e considera il divieto d'entrata, ed in special modo l'estensione dello stesso a tutti gli Stati Schengen, come un ingiusto accanimento nei suoi confronti. Il ricorrente si è in seguito richiamato al diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU in quanto la misura di allontanamento decisa dalla SEM, oltre ad impedirgli di intrattenere la relazione con la compagna, compromette i rapporti con il fratello e la madre adottiva, entrambi residenti in Italia.

L'insorgente ha infine dichiarato di avere lavorato alle dipendenze di un albergo del F._____ dall'inizio del 2013 fino al marzo 2015, dapprima grazie al beneficio di un permesso per frontaliere, ed in seguito senza alcuna autorizzazione in quanto erroneamente convinto che il datore di lavoro avesse chiesto il rinnovo di detto permesso.

I.

Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 22 aprile 2015.

J.

Con scritto del 7 maggio 2015 A._____ ha precisato di avere erroneamente indicato di essere stato in possesso di un'autorizzazione per frontaliere, ma che in realtà si trattava di un permesso di dimora. Il ricorrente ha altresì informato il Tribunale di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del divieto d'entrata solo in un secondo tempo, grazie alla comunicazione del nuovo rappresentante legale. Quest'ultimo ha asserito che in data 6 maggio 2015 A._____ è probabilmente entrato in Svizzera senza permesso al fine di pagare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale.

K.

Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, con osservazioni del 3 giugno 2015, l'autorità inferiore si è riconfermata nella decisione impugnata richiamandosi alle gravi infrazioni commesse dall'interessato e alla conseguente condanna ad una pena detentiva di due anni sospesa per un periodo di prova di cinque anni. La SEM ha ribadito che i citati comportamenti delittuosi, caratterizzati da un'importante quantità di sostanze stupefacenti in gioco e contraddistinti per essere stati commessi per scopi di mero lucro, costituiscono una grave ed attuale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Quo alle argomentazioni sollevate nel gravame l'autorità intimata non ha messo in dubbio le difficoltà incontrate da A._____ ad integrarsi ed a

trovare un impiego in Svizzera, la stessa ha nondimeno osservato che l'intervallo intercorso tra l'arrivo in questo paese e l'inizio dell'attività delittuosa nel mondo della droga sia stato assai breve e come l'interessato stesso abbia ammesso di essere entrato facilmente in detto ambiente. Considerato che la situazione dell'interessato sia simile a quella venutasi a creare al momento del suo arrivo in Svizzera, trovandosi egli in Italia senza un'attività lucrativa, la SEM ha emesso un preavviso fortemente negativo. In merito alla presenza in Italia della compagna, della madre adottiva e del fratello l'autorità inferiore ha considerato come al caso di specie non risultino applicabili l'ALC (RS 0.142.112.681) e l'art. 8 CEDU; inoltre la documentazione prodotta A._____ non dimostra la legalità del suo soggiorno nella vicina Penisola, pertanto l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS risulta giustificata.

La SEM ha infine contestato l'argomentazione del ricorrente secondo cui il suo comportamento sarebbe migliorato anche grazie all'attività lucrativa esercitata presso una struttura alberghiera in Ticino fino al marzo 2015. L'autorità federale ha in effetti evidenziato la fragilità della versione fornita da A._____, in quanto quest'ultimo ha sostenuto di avere creduto di disporre delle necessarie autorizzazioni per lavorare in Svizzera sebbene il suo permesso di dimora non fosse stato rinnovato, nonostante il definitivo termine al 15 luglio 2014 per lasciare il territorio elvetico comminato dalla SPOP a seguito della sentenza del TRAM del 28 marzo 2014 (cfr. lett. D. supra) e malgrado fosse stato fermato durante un controllo in dogana il 22 novembre 2014 in quanto sprovvisto dei documenti necessari al fine di entrare in Svizzera. La SEM non ha pertanto compreso come l'esercizio di un'attività lucrativa senza autorizzazione durante un periodo di diversi mesi, comportamento penalmente repressibile ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr (RS 142.20), possa essere considerato un elemento a favore del ricorrente.

L.

Quest'ultimo ha presentato un atto di replica il 15 giugno 2015 nel quale ha affermato che la notifica nel mancato rinnovo del suo permesso di dimora era avvenuta al suo vecchio recapito in Svizzera allorquando egli era ormai già residente in Italia, questo comproverebbe la sua buona fede in merito all'attività lucrativa svolta in Ticino fino al marzo 2015. Oltre a ciò A._____ ha ribadito di avere pagato il proprio debito con la giustizia e di essersi comportato in maniera corretta dopo la condanna subita. Il ricorrente ha infine affermato l'intenzione di unirsi in matrimonio alla compagna, cittadina italiana, nel corso del mese di luglio 2015.

M.

Con osservazioni del 18 agosto 2015 la SEM ha dichiarato che la replica prodotta da A. _____ non le consente di modificare il proprio apprezzamento, per questo motivo ha postulato il respingimento del gravame e la conferma della decisione impugnata.

N.

In data 17 maggio 2016 l'autorità inferiore ha inviato uno scritto al Ministero pubblico del Canton Ticino al fine di ottenere informazioni in merito all'arresto di A. _____ avvenuto nei giorni precedenti nell'ambito di un'inchiesta penale per infrazione alla LStup.

O.

Il 28 dicembre 2016 la SPOP ha trasmesso al Tribunale la sentenza pronunciata in data 26 ottobre 2016 dalla Corte delle assise criminali di Lugano nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo è infatti stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup, falsità in certificati, nonché di entrata e soggiorno illegali, di conseguenza gli è stata inflitta una pena detentiva di 36 mesi da espiare, valente quale pena parzialmente aggiuntiva rispetto a quella di due anni inflittagli il 15 gennaio 2013. Gli atti delittuosi ascritti a A. _____ sono stati commessi nel periodo compreso tra il 2011 ed il giugno 2015.

P.

In data 5 gennaio 2017 il Tribunale ha concesso al ricorrente la facoltà di prendere posizione in merito a quest'ultima condanna, possibilità di cui tuttavia A. _____ non ha fatto uso.

Diritto:**1.**

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –

possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

3.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)

n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso – come nella fattispecie – quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).

3.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle

autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

3.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., *Migrationsrecht*, 4^a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

3.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, *Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung*, in Uebersax et al. [ed.], *Ausländerrecht*, 2^a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

4.

Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso

essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4).

5.

5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._____ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 15 anni, ossia fino al 30 marzo 2030. L'autorità inferiore ha considerato che con il suo comportamento l'interessato ha gravemente violato e messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, vista la condanna pronunciata il 15 gennaio 2013 dalla Corte delle assise criminali ad una pena detentiva di due anni per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, nonché guida senza autorizzazione.

5.2 I fatti che hanno portato alla condanna in Svizzera vertevano su un importante quantitativo di stupefacenti. A._____ ha infatti alienato, esportato e detenuto complessivi 456 grammi di cocaina. Dagli atti di causa emerge che il suo agire delittuoso ha preso effettivamente inizio poco dopo il suo arrivo in Svizzera ed è stato interrotto dall'intervento delle autorità giudiziarie. Il ricorrente per mesi ha rifornito di cocaina i tossicodipendenti locali e si è prodigato nel trasporto di 130 grammi della medesima sostanza verso la Francia.

5.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.

6.

6.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a

LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.

6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).

6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone

un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

7.

7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

7.2 Come si è visto i comportamenti penalmente repressibili ascritti ad A. _____ riguardavano i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, oltre che di guida senza autorizzazione. In particolare per quanto concerne l'imputazione di infrazione aggravata alla LStup il ricorrente ha agito sull'arco di un lungo periodo di tempo, ovvero dall'autunno/inverno 2012 fino all'arresto avvenuto il 22 giugno 2012, fungendo da spacciatore e da trasportatore di cocaina. Le autorità penali hanno accertato un traffico pari a 456 grammi di tale sostanza.

7.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera che l'ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna del 15 gennaio 2013 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secondario nell'ambito del traffico di droga. Detta conclusione è rafforzata dal fatto che successivamente rispetto alla pronuncia della decisione impugnata A. _____ è stato nuovamente condannato per infrazione aggravata alla LStup, oltre che falsità in certificati ed entrata e soggiorno illegali. In

particolare l'imputazione legata al traffico di droga verteva su un quantitativo totale di 1'415 grammi di cocaina.

7.4 Alla luce di questi elementi, il Tribunale considera che la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

8.

8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la compagna, il fratello e la madre adottiva, tutti residenti in Italia.

8.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2).

8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della

sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, *Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens*, in: ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, *La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers*, 2000, pagg. 293 e 321).

8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

8.8 In casu, come poc'anzi ricordato, l'interessato si è richiamato al rapporto intrattenuto con la compagna, cittadina italiana residente in provincia di G. _____, oltre alla presenza nella vicina Penisola del fratello e della madre adottiva.

Il Tribunale costata che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date – non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata

e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del 2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Nel corso dell'istruttoria l'interessato ha dichiarato di avere l'intenzione di unirsi in matrimonio con la convivente, tuttavia non risulta che ciò sia avvenuto. Venendo a mancare il vincolo coniugale A._____ non può prevalersi della citata norma convenzionale a tutela del legame con la compagna.

Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti con il fratello e la madre adottiva residenti in provincia di H._____.

8.9 Da quanto precede discende che la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

8.10 A._____ si è infine richiamato al comportamento corretto tenuto successivamente alla condanna penale pronunciata il 15 gennaio 2013.

8.11 Al proposito il Tribunale non può esimersi dal rammentare che una condotta rispettosa dell'ordinamento giuridico non rappresenta nulla di eccezionale, ma al contrario corrisponde a quanto è lecito attendersi da qualsiasi cittadino. L'asserito comportamento corretto da parte del ricorrente risulta invero clamorosamente contraddetto dalla realtà dei fatti, dato che nel maggio 2016 A._____ è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta condotta dal Ministero pubblico del Canton Ticino per violazione della LStup, la quale ha portato alla condanna ad una pena detentiva di 36 mesi pronunciata dalla Corte delle assise criminali di Lugano il 26 ottobre 2016 per infrazione aggravata alla LStup (traffico di 1'415 grammi di cocaina), falsità in certificati (utilizzo di un permesso di soggiorno e di una licenza di condurre falsi) ed entrata e soggiorno illegali (commesse nel periodo compreso tra l'aprile 2015 ed il maggio 2016). Questa circostanza denota non solo le difficoltà che l'interessato incontra nell'ossequiare l'ordinamento giuridico, ma altresì il non rispetto della decisione di divieto d'entrata medesima. A ciò va aggiunto il sospetto emerso dagli atti che successivamente al non rinnovo del suo permesso di dimora da parte delle competenti autorità cantonali l'insorgente abbia esercitato un'attività lucrativa senza autorizzazione.

8.12 Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare della gravità dei delitti commessi da A._____, come pure del fatto che egli non si è astenuto dal delinquere successivamente ai fatti che

hanno condotto alla condanna pronunciata il 15 gennaio 2013, ma al contrario ha dimostrato un comportamento altamente recidivo, il Tribunale considera che il ricorrente rappresenti ad oggi un pericolo grave ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ne deriva che l'interesse pubblico al suo allontanamento dalla Svizzera e del Liechtenstein prevale su quello privato ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 15 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

9.

A. _____ ha altresì dichiarato che l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS gli impedirebbe di poter continuare a vivere con la compagna in Italia, nonché di vedere il fratello e la madre adottiva, anch'essi ivi residenti. Detta censura non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'area Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al consid. 3.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 3.2 supra).

10.

Ne discende che la SEM con la decisione del 31 marzo 2015 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12.

Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 7 maggio 2015.

3.

Non sono assegnate spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]); incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Data di spedizione: